

VADEMECUM

CONTRATTI PUBBLICI

di Antonella Mongiardo



Indice

1- Evoluzione normativa su acquisizione centralizzata CONSIP/MEPA	pag. 3
2- Acquisizione di lavori, servizi e forniture	pag. 12
3- Normativa di riferimento	pag. 19
4- Ricerca nel libero mercato (Codice contratti pubblici)	pag. 20
5- Affidamenti semplificati (Linee guida ANAC n°4)	pag. 23
6- Linee Guida ANAC n°4 (aggiornate al 2019)	pag. 30
7- Affidamento diretto	pag. 37
8- Indicazioni di ANAC e Consiglio di Stato	pag. 40
9- Soglie contratti pubblici	pag. 45
10- Quaderno n°1 del MIUR	pag. 46
11- Decreto "semplificazione", le nuove soglie	pag. 47
12- Funzioni delegabili nella scuola	pag. 49
13- Bibliografia e Webgrafia	pag. 52

Block notes su acquisizioni Consip e Mepa.

di Antonella Mongiardo

1- EVOLUZIONE NORMATIVA SULL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE CENTRALIZZATA CONSIP/MEPA

Finanziaria 2007

L. 296/2006, art. 1

c.449: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento".

c. 450. "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101".

DPR 207/2010

Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici Dlgs163/2006

TITOLO V

Art. 328 Mercato elettronico

Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, **la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.** *(n.d.r. si veda anche quanto disposto dall'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296 e dall'articolo 7, comma 3, del Decreto-Legge 7 maggio 2012 n. 52)* 2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

C2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'articolo 328

Con il [D.L. n. 52/2012](#) e con la [legge n. 228/2012](#) (legge di stabilità 2013), l'**obbligo** di approvvigionamento attraverso le **convenzioni-quadro Consip S.p.A.** è stato **esteso a tutte le tipologie di beni e servizi** che devono essere acquistati **da tutte le amministrazioni statali** centrali e periferiche.

Finanziaria 2013 (L. 228/2012)

Il comma 150 art 1 L.228/2012 apporta **modifiche all'art. 1 c.449, della legge n. 296 del 27.11.2006** che adesso così recita:

"nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, **ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.**

Il precedente **c149** art 1 L.228/2012 apporta, invece, modifiche **all'art. 450** della già citata l. 296/2006, che così recita: al secondo periodo:

"dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma".

Dunque, fino a questo momento **le scuole non sono obbligate a far ricorso al MePa.**

Anche se di fatto la legge n. 228/2012 apre uno scenario che conduce, per il futuro, le scuole a doversi approvvigionare esclusivamente tramite **Convenzioni Consip** e/o **Mercato elettronico della P.A.** Del resto a gestire il **Mercato elettronico** è sempre **Consip**.

Oggi, il sistema **CONSIP** consente **due diverse modalità di acquisto**, complementari tra loro:

1) tramite Convenzioni, art. 26 legge 448/ 99, per acquisti sopra e sotto soglia comunitaria;

2) tramite MePa (mercato elettronico della P.A.) per acquisti sotto soglia comunitaria (DPR 101/2002).

IMPORTANTE!

art.1 c.1 D.L. 95/2012 (confermato dal c.8 art.1 della L. 135/2012, che converte in legge il D.L. 95/2012):

“I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”.

C.154, art.1 della l. 228/2012, aggiunge all'art.1 c.1 D.L. 95/2012

“La disposizione del primo periodo del presente comma **non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.**, ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Quindi, non si ha l'obbligo di acquistare tramite Convenzione Consip nel caso che:

il bene o il servizio non siano presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePa;

il prezzo del bene o del servizio presenti nelle Convenzioni Consip o nel MePa sia superiore rispetto a quello dei fornitori esterni.

In entrambi i casi bisogna avere l'accortezza **di ben evidenziare e documentare** o la mancanza del bene (stampando le schermate visibili a video) o il fatto che quel bene o servizio è presente a **prezzo maggiore** rispetto a quanto offerto al di fuori del sistema (anche in questo caso stampando le schermate con le offerte o le schede di comparazione dove esistenti).

INTRODUZIONE SOGLIA DEI MILLE EURO NELLA L.296/2006, CON LA L. 208/2015

In particolare, la Corte dei Conti ricorda che:

l'art. 1, comma 502, della [legge 208/2015](#) ^[2] ha modificato l'articolo 1, comma 450, della [legge 296/2006](#) ^[3], come segue:

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione...”.

A sua volta, il comma 512, art. 1 della citata Legge di stabilità 2016 dispone:

“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA...”.

Pertanto, ai sensi della legge di stabilità 2016, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, vige il regime speciale di ricorrere, senza alcuna distinzione di valore, alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori.

DOMANDA

Per l'acquisto di beni e servizi informatici di valore inferiore a 1000 euro si può bypassare il MEPA?

Per la **Corte dei Conti**, i beni ed i servizi informatici e di connettività, anche se di valore inferiore a 1.000 euro, devono essere acquistati in Consip o presso altro soggetto aggregatore.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, [deliberazione n. 52 del 28 aprile 2016](#)

Per i giudici contabili, è possibile l'approvvigionamento al di fuori delle modalità previste dal citato comma 512 solamente in alcuni casi (autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, solo per beni non disponibili o idonei o nei casi di necessità ed urgenza, con comunicazione all'Anac e all'Agid – comma 516). La perentorietà della disciplina in argomento è rafforzata anche dal fatto che la violazione delle norme rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale (comma 517).

In conclusione, i giudici contabili affermano che *"l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 Euro, è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016"*.

Nel 2018 il D.I. 129/2018 (nuovo regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle scuole) allinea le istituzioni scolastiche alle altre pubbliche amministrazioni in materia di contratti pubblici.

D.I. 129/2018, art. 46.

(Strumenti di acquisto e di negoziazione)

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

Da Quaderno1 Miur 2019

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le **Istituzioni Scolastiche**:

- a) ricorrono alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- b) in subordine, qualora la Convenzione quadro stipulata da Consip S.p.A. non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea (in quest'ultimo caso occorrerà adottare un provvedimento motivato, come specificato nel seguente paragrafo), alternativamente:
 - utilizzano gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A.;
 - espletano procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero in via

CHIARIMENTO ANAC COMUNICATO 30 OTTOBRE 2018

"L'Autorità ritiene che, per gli acquisti *infra* 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici".

ULTIME MODIFICHE AL COMMA 450 art.1 L.296/2006

Ricordiamo che il comma 450 L.296/2006 era stato così modificato dalla L. 208/2015, così riscritto:

"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione..."

Il comma 450 viene ulteriormente modificato dalla legge 145/2018



L.145/2018 art.1 c.130 (LEGGE DI BILANCIO 2019)

“All'articolo 1, c.450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

N.B. La modifica, chiarisce la legge, riguarda gli acquisti di beni e servizi, esclusi i lavori e i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite Mercato Elettronico per la P.A.

In conclusione

Il c.450, art.1 L. 296/2006, modificato prima dall'art.1 c. 502 L. 208/2015, e poi dall'art.1, c.130, L. 145 del 2018, diventa:

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, **ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie**, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione**”.

Le scuole, dunque, sono escluse dalla suddetta deroga!

E... L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA?

Nel quaderno n.1 del 2019, dal titolo “Istruzione Codice contratti pubblici”, il MIUR, a pagina 25, riporta il testo del comunicato ANAC:

“Con Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 30 ottobre 2018, è stato precisato che per gli acquisti inferiori a 1.000 euro permane la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione di cui all'art. 1, comma 450° della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Ma, a pag. 26, si legge la seguente nota:

“Sul punto, si precisa che l’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, come modificata dall’art.1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5000 euro (la soglia era originariamente di 1000 euro ed è stata innalzata a 5000 euro con la succitata legge n° 145/2018”.

comunque ragionevolmente ipotizzarsi che:

- le Istituzioni Scolastiche, nel caso in cui non abbiano la disponibilità di piattaforme di *e-procurement*, possano legittimamente avvalersi della previsione derogatoria prevista dall’articolo 52, comma 1°, terzo periodo lett. c), del Codice e, pertanto, continuare ad espletare procedure con modalità alternative a quelle elettroniche, motivandone le ragioni nell’ambito del provvedimento di indizione, nella *lex specialis* e, ove necessaria in considerazione dell’importo della gara, nella relazione unica;
- ricorrendo alla suddetta deroga, le Istituzioni possano espletare procedure prevedendo che le offerte (tecniche e/o economiche) debbano essere presentate in

⁷ Sul punto, si precisa che l’art. 1, comma 450°, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130° della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000 euro (la soglia era originariamente di 1.000 euro ed è stata innalzata a 5.000 euro con la succitata legge n. 145/2018).

26



PARTE PRIMA
Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture

Deroga all’obbligo normativo di ricorso alle
Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.

formato elettronico, su supporto informatico (ad es., pen drive o CD-ROM),
rispettivamente, nella busta B e/o nella busta C. sigillate e controfirmate:

1- Quale procedura segue il DS per espletare gli appalti relativi all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi o forniture?

Per gli acquisti in economia, cioè di importo inferiore a mille euro, la scuola può ricorrere al mercato elettronico (MEPA). Le scuole sono obbligate a ricorrere al MEPA per l'acquisto di beni e servizi informatici, a prescindere dall'importo.

Per l'espletamento di appalti relativi a lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore a mille euro, la scuola deve ricorrere alle convenzioni quadro attive sul portale della Consip, la centrale acquisti della P.A., S.P.A. che gestisce il MEPA e di cui è principale azionista il Ministero delle Finanze.

Alla Consip è demandato il compito di stipulare le convenzioni-quadro, cioè contratti con aziende che si impegnano a fornire beni, servizi o forniture alle P.A. ad un determinato prezzo e con determinati standard di qualità.

Ai sensi della L. 228/2012 (Legge finanziaria 2013), tutte le P.A., incluse le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, hanno l'obbligo di ricorrere alle convenzioni-quadro della CONSIP (la legge finanziaria 2007, invece, aveva escluso le scuole), convenzioni che riguardano solo alcune categorie merceologiche. Violare quest'obbligo è un illecito disciplinare e comporta responsabilità amministrativa. Gli acquisti extra CONSIP sono possibili solo se il bene da acquistare non rientra tra le convenzioni quadro della CONSIP e se, a seguito di una comparazione di offerte, la P.A. stipula un contratto con un'altra ditta ad un prezzo inferiore a quello della convenzione CONSIP, sempre a condizione che in precedenza non siano insorti contenziosi tra l'amministrazione interessata e la ditta.

Dunque, per espletare una procedura di affidamento, si deve prima di tutto verificare se il bene sia oggetto di una convenzione-quadro CONSIP.

Si va a guardare, quindi, le convenzioni attive sulla piattaforma acquisti del MEF, raggiungibile all'indirizzo "acquistinretepa.it".

In subordine, se il bene non è oggetto di alcuna convenzione-quadro, si cerca sul MEPA. Se non è disponibile sul MEPA, si verifica se la scuola ha aderito ad un accordo di rete per espletare le procedure di affidamento in forma associata. Altrimenti, in ultima analisi, si cerca nel libero mercato.

Il sistema delle convenzioni-quadro è stato creato per razionalizzare e contenere la spesa pubblica, garantendo uniformità nei prezzi e standard minimi di qualità degli acquisti.

In generale, ogni procedura di acquisto nella P.A. è accompagnata da alcuni atti amministrativi.

Il primo di questi è la richiesta all'ANAC del CIG (codice identificativo della gara). Il CIG è uno strumento informatico che consente la tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di evitare le infiltrazioni criminali nelle gare d'appalto e nelle stipule dei contratti.

Il CIG deve essere richiesto per contratti di valore inferiore a 40 mila euro. Per contratti superiori a 40 mila euro, l'amministrazione deve trasmettere all'ANAC tutti i dati relativi all'appalto, fino alla stipula del contratto.

Subito dopo, il DS deve fare la determina a contrarre, in cui manifesta l'intenzione di acquistare un bene. Essa è un atto propedeutico all'avvio di ogni procedimento di acquisto di beni/servizi/forniture da parte del dirigente. La determina a contrarre è il primo atto che occorre adottare in una procedura di acquisti. La proposta di determina compete al RUP (responsabile unico del procedimento).

Nella determina a contrarre si devono indicare almeno i seguenti aspetti (Linee Guida Anac n°4, punto 4.1.2):

- 1) L'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
- 2) Le caratteristiche dell'opera, del bene o del servizio che si intende acquistare
- 3) L'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile
- 4) La procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- 5) I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte

6) Le principali condizioni contrattuali

7) CIG fornito dall'ANAC

In generale, la determina a contrarre viene seguita da una indagine di mercato, al fine di individuare la fornitura e

Nel caso di acquisto tramite convenzione CONSIP, nella determina va specificato che il bene è oggetto di una convenzione CONSIP e che, pertanto, si procede all'affidamento diretto all'azienda convenzionata con CONSIP.

Prima di procedere all'affidamento, l'amministrazione deve sempre emettere l'impegno di spesa, che è un atto diverso dalla determina a contrarre e che deve sempre precedere l'aggiudicazione.

Nel caso di acquisto tramite convenzione CONSIP, l'impegno di spesa non è altro che l'ordine di acquisto alla ditta convenzionata, cioè l'operazione di "click" sul carrello.

Dopo la selezione dell'operatore economico, l'istituzione scolastica deve procedere ad effettuare le verifiche sull'operatore aggiudicatario. Le verifiche sul possesso di requisiti di carattere generale sono quelle previste dall'art 80 del Dlgs 50/2016, che sono numerose e articolate. Tuttavia, le Linee guida Anac n°4 suggeriscono un progressivo incremento delle tipologie di verifiche da effettuare, al crescere del valore dell'appalto. Per forniture inferiori a 5000 euro, le Linee guida Anac al punto 4.2.2. suggeriscono di effettuare le seguenti verifiche:

- 1) richiesta DURC, per verificare se l'operatore è in regola con il versamento dei contributi INAIL e INPS.
- 2) casellario ANAC, per controllare se siano segnalati gravi illeciti disciplinari da parte dell'ANAC a carico della ditta; nel qual caso c'è l'esclusione immediata dalla gara e il contratto non può essere stipulato. Il controllo lo si fa sul sito dell'ANAC (inserendo il codice fiscale della ditta che si vuole verificare). Se non risultano annotazioni da parte di ANAC, la verifica si considera andata a buon fine. Se, invece, risultano annotazioni a carico della ditta, allora si possono verificare due cose:

a) se sono riferite a gravi illeciti professionali → esclusione

immediata della ditta dalla gara

b) Se sono annotazioni che non incidono direttamente sulla affidabilità della ditta o sono datate nel tempo 

c) la stazione appaltante valuta caso per caso. L'esclusione automatica potrebbe comportare ricorsi.

Per importi dai 5000 euro in su anche:

3) casellario giudiziale, per verificare l'assenza (o la presenza) delle cause di esclusione, di cui all'art. 80, c.1, D.Lgs 50/2016, ossia di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Tale verifica non serve nel caso di acquisti tramite CONSIP, perché si presuppone che tali controlli li abbia già eseguiti la CONSIP prima della stipula della convenzione.

I lavori, i servizi e le forniture sono soggetti a collaudo finale, da eseguirsi entro 60 giorni dalla consegna.

Si parla di collaudo per i lavori e di verifica di conformità per i servizi e le forniture. A tale scopo il DS nomina un collaudatore o una apposita commissione. Se il valore è inferiore a 2000 euro, l'atto formale del collaudo può essere sostituito da un certificato di regolarità rilasciato dal DS o, su sua delega, dal DSGA.

Effettuato il collaudo, si comunica l'esito positivo all'operatore economico, il quale emetterà quindi la fattura all'istituzione.

Dal 2014 le fatture verso la P.A. devono essere emesse in forma elettronica e, dal 2016, c'è obbligo di firma digitale.

Dopo la presentazione della fattura, la scuola provvede ad effettuare il pagamento sul conto dedicato dell'operatore. Il mandato di pagamento deve riportare la firma digitale sia del DS che del DSGA.

Per ogni singola procedura di affido di un appalto, la stazione appaltante, con atto formale del dirigente, nomina il RUP, che cura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione o collaudo. Il RUP (che nell'esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale) deve essere nominato contestualmente

alla decisione di realizzare un lavoro o di acquistare un servizio o una fornitura. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

Ogni affidamento contrattuale, dunque, presuppone la nomina di un RUP, che avviene con atto formale del dirigente (o di altra figura preposta all'unità organizzativa di riferimento), solitamente con il primo atto d'avvio della procedura (es. determina a contrarre).

Nella scuola, tale figura è, di norma, di dirigente scolastico, mentre il DSGA è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo delle attività svolte dal DS. **Tuttavia, l'incarico di RUP è delegabile al DSGA.** Mancando la nomina, le funzioni di RUP per il singolo procedimento sono assunte dal funzionario preposto all'unità organizzativa interessata (cfr. art. 5, co. 2, l. 241/1990). L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Per la valutazione delle offerte, il DS può nominare un'apposita commissione (formata da un numero dispari non superiore a 5 e presieduta dal DS), i cui membri vengono scelti, di volta in volta, a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni/servizi da acquistare (la Commissione deve essere nominata volta per volta e non può essere permanente).

La Commissione è obbligatoria quando nella procedura negoziale viene usato come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Possono farne parte i docenti e gli ATA (DSGA, assistenti amministrativi e/o tecnici) dell'istituzione scolastica e personale esterno.

La stazione appaltante sceglie tra i due criteri disponibili, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.

Il criterio del minor prezzo, in cui si considera rilevante solo il prezzo, è più adatto quando l'oggetto del contratto sia caratterizzato da un'elevata standardizzazione e una diffusa presenza sul mercato di operatori che trattano quel tipo di prodotto con quelle caratteristiche.

Invece, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si sceglie quando si devono considerare rilevanti, oltre al prezzo, anche uno o più aspetti qualitativi dell'oggetto.

Le fasi dell'attività negoziale si possono così riassumere:

- 1) Richiesta CIG all'ANAC
- 2) Determina a contrarre (interesse pubblico che si intende soddisfare, caratteristiche del bene, importo massimo stimato e relativa copertura contabile, modalità di selezione e motivazioni, criteri selezione, principali condizioni contrattuali, CIG)
- 3) Procedura selezione operatore
- 4) Impegno di spesa
- 5) Determina di affidamento

Se DS nomina come RUP il DSGA:

- 1) Nomina RUP (con delega ad assumere impegno di spesa/delega per certificato di conformità per importi inferiori a 2mila euro)
- 2) Richiesta CIG ad ANAC
- 3) Determina a contrarre a firma del DS (interesse pubblico che si intende soddisfare, caratteristiche del bene, importo massimo stimato e relativa copertura contabile, modalità di selezione e motivazioni, criteri selezione, principali condizioni contrattuali, CIG, RUP)
- 4) Procedura selezione
- 5) Impegno di spesa
- 6) Determina di affidamento (con firma congiunta)

Nel caso specifico di acquisto mediante MePA, nella determina si devono evidenziare le seguenti cose:

- Le caratteristiche del bene che si intende acquistare trovano riscontro nelle offerte presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma di *e-procurement* Acquisti in Rete PA
- Si procede all'affidamento diretto previa comparazione di tre (o più) preventivi che saranno individuati tra le offerte presenti sul MePA. La scelta della procedura proviene dal combinato disposto dell'art.45 del D.I. 128/2018 e dell'art. 36 c.2 del D.lgs 50/2016; invece, la scelta di operare tramite il MePA , strumento di negoziazione e acquisto di CONSIP, è operata in virtù dell'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015
- In base alle Linee guida n°4 (punto 4.1.2), si fornisce una motivazione sintetica della scelta dell'affidamento diretto quale procedura di individuazione della scelta del contraente (es. spesa modico valore e

volontà di razionalizzare le energie della stazione appaltante in merito alla procedura)

- Le condizioni contrattuali sono quelle previste dal MePA
- Si stipulerà contratto mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di *e-procurement*.
- La determina a contrarre deve riportare il CIG fornito dall'ANAC.
- Dopo determina a contrarre, indagine di mercato (mediante strumenti CONSIP) per individuare prodotto e fornitore
- L'atto successivo è la determina di affidamento, in cui per motivare la scelta del contraente è necessario inserire anche l'indagine di mercato, ossia il confronto delle offerte individuate sul MePA.

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA

In caso di affidamento diretto (per importi inferiori a 40 mila euro, per quanto previsto dall'art. 36 c.2 lett. A) del Dlgs. 50/2016), si può, in alternativa ai due passaggi precedenti, utilizzare una determina a contrarre semplificata.

In questo caso, il Codice dei contratti pubblici, all'art. 32, c.2 così recita: "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

In altre parole, la determina a contrarre e quella di affidamento possono coincidere in un'unica determina a contrarre semplificata che indichi: il fornitore, la motivazione della scelta del fornitore e il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale". Ciò viene ribadito nelle Linee Guida n°4, al punto 4.1.3. e al punto 4.3.2., che statuisce: "per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente in modo semplificato".

2- LE NORME DI RIFERIMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

- **D.I. 129/2018 Regolamento di Contabilità**
- **D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici**
- **D.L. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019
(Decreto Sblocca-cantieri)**
- **D.L. 76/ 2020, convertito dalla legge 120/2020
(Decreto semplificazione)**

-
- **D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020
(Cura Italia)**
 - **D.L. 34/2020 Convertito dalla legge 77 del 2020
(Rilancio Italia)**
 - **D.L. 137/2020 Convertito dalla legge 176/2020
(Decreto Ristori)**
 - **D.L. 41/2021 convertito dalla legge
(Decreto sostegni)**

3- RICERCA NEL LIBERO MERCATO

Le procedure di contrattazione per l'acquisto di beni, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie comunitarie, sono definite dall'art. 36 del DLGS 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017).

(queste soglie sono state successivamente modificate dal Decreto sblocca-cantieri DL.32/2019 e dal Decreto Semplificazioni 76/2020). vedi tabella alla pagina seguente.

- a) Per affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, la stazione appaltante può ricorrere **all'affidamento diretto**, anche senza consultazione di due o più economici.
- b) Per contratti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro, si può ricorrere a **procedura negoziata**, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, per i lavori; mentre, per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici, rispettando un criterio di rotazione degli inviti.
- c) Per contratti di importo superiore o uguale a 150 mila euro e inferiore a 1.000.000 di Euro, si può ricorrere a **procedura negoziata** con consultazione di almeno 15 operatori economici.
- d) Dopo il milione di euro c'è obbligo di gara.

Nelle istituzioni scolastiche, per importi da 10 mila a 40 mila euro il Consiglio d'Istituto adotta un regolamento sugli acquisti.

DI 129/2018 art. 45 c.2

“Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n°50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10 mila euro...”

NUOVE SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2020 (Quaderno n.1 MI del Luglio 2020)

- 1. 5.350.000€** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- 2. 139.000€** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicati nell'allegato III al Codice;
- 3. 214.000€** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- 4. 750.000€** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX al Codice. Il Ministero ha individuato quale soglia comunitaria per le Istituzioni Scolastiche al fine dell'affidamento di appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari a **€139.000**.

NB: Il Decreto Sblocca Cantieri (L. 55/2019) ha modificato la disciplina relativa alle procedure sotto soglia; pertanto le Istituzioni Scolastiche procedono all'affidamento di lavori, forniture e servizi, con le modalità indicate nelle tabelle:

OGGETTO	IMPORTO	PROCEDURA
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Inferiore a 40.000,00 €	Affidamento diretto <i>Per gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 €, occorre rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto (art. 45, comma 2°, lett. a) del D.I. 129/2018)</i>

OGGETTO	IMPORTO	PROCEDURA
Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 139.000,00 €	Procedura comparativa, previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 €	Procedura comparativa, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti

Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 150.000,00 € ed inferiore a 350.000,00 €	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 350.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamento di lavori	Pari o superiore a 1.000.000,00 € ed inferiore a 5.350.000,00 €	Procedura aperta
Affidamenti di servizi e forniture	Pari o superiore a 139.000,00 €	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 5.350.000,00 €	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria

Fino al 31 luglio 2021, si applicano gli articoli 1 e 2 del DL Semplificazioni

5-AFFIDAMENTI SEMPLIFICATI (SENZA GARA)

A partire dal 7 aprile 2018 entrano in vigore le nuove **Linee Guida n. 4 sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate al correttivo appalti 2017, cioè al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.**

A seguito della **modifica introdotta con il decreto correttivo 2017**, infatti, l'ANAC è stata chiamata ad indicare specifiche modalità di **rotazione degli inviti e degli affidamenti** e di attuazione delle **verifiche sull'affidatario scelto senza gara**, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, oltre che, più in generale, dell'attuazione dei **principi generali** in materia di procedure ad evidenza pubblica.

Pertanto le linee guida, in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recano delle novità rilevanti, in particolare, sul funzionamento del principio di rotazione, e prendono in considerazione la situazione del soggetto che era già stato invitato, ma che non aveva ottenuto il precedente affidamento.

COME CHIARITO DAL MEDESIMO PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, OLTRE CHE DALL'ANAC, LE LINEE GUIDA SUL SOTTO-SOGLIA NON HANNO CARATTERE VINCOLANTE. I GIUDICI DI PALAZZO SPADA LE INQUADRANO COME ATTO AMMINISTRATIVO GENERALE NON VINCOLANTE CHE, PUR PERSEGUENDO LO SCOPO DI FORNIRE INDIRIZZI ED ISTRUZIONI OPERATIVE ALLE STAZIONI APPALTANTI, DÀ AD ESSE MODO DI DISCOSTARSI DA QUANTO DISPOSTO DALL'AUTORITÀ.

La possibilità di discostarsi dovrà però ricollegarsi all'adozione di un atto della medesima Amministrazione precedente, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull'esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche.

Da ciò la conclusione che solo eccezionalmente una stazione appaltante possa discostarsi dalle linee guida per un singolo affidamento, senza avere previamente adottato uno specifico atto generale che preveda tale possibilità e le sue condizioni.

Linee Guida n.4

Di seguito una breve sintesi del contenuto delle nuove Linee Guida n. 4 sugli appalti sotto soglia, realizzata dall'Anac nel medesimo documento.

Premessa

Le linee guida n. 4 sono redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice dei contratti pubblici") che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

A seguito della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l'ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

1. Oggetto e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici e le presenti Linee guida si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle stazioni appaltanti.

Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle dell'art.36 d.lgs. 50/2016.

Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di

pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

2. Il valore stimato dell'appalto

Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò vale anche per le opere a scomputo di cui all'articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si tratta di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

3. Principi comuni

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.

Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro

4.1 Avvio della procedura

Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una

sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.

4.2 I requisiti generali e speciali

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.

4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario e verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida. La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo 4.3.2.

4.4 La stipula del contratto

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35.

5.1 L'indagine di mercato e l'elenco degli operatori economici

Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità

di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle presenti Linee guida.

Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall'avviso. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

5.2 Il confronto competitivo

La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari ai minimi previsti dall'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.

La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte.

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici

selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle presenti Linee guida.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

5.3 La stipula del contratto

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

6. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

La procedura per l'affidamento di lavori di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici è del tutto simile a quella di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo Codice, come esplicitata al paragrafo 5 delle presenti Linee guida.

L'invito è rivolto ad almeno quindici operatori.

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

L'applicazione del principio di rotazione al soggetto già invitato ma non aggiudicatario

Le novità sul principio di rotazione: il divieto di invito del precedente gestore e dell'invitato. La novità più rilevante dell'aggiornamento delle linee guida sono le modifiche nelle modalità di applicazione del principio di rotazione, che va riferito sia all'affidatario sia ai soggetti invitati alla procedura negoziata.

A questo proposito, viene introdotta la novità che il principio di rotazione si applica non solo al gestore uscente del precedente affidamento, ma anche agli altri soggetti invitati ad una precedente procedura, non risultati affidatari.

L'invito di tutti questi soggetti è sempre eccezionale: un eventuale reinvido nell'ambito di procedure della stessa tipologia – può essere deciso solo se

accompagnato da una motivazione in grado di dimostrare le particolari condizioni di mercato che giustificano la deroga, sostenute dall'esecuzione senza criticità del lavoro, servizio o fornitura gestiti in precedenza e dalla dimostrazione della competitività in termini di prezzo dell'operatore economico. Il trattamento del soggetto precedentemente invitato ma non aggiudicatario. Tuttavia la situazione dell'affidatario precedente e di chi è stato solo invitato non è identica.

L'Anac precisa che la motivazione circa l'affidamento o il reinvitato al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Nel caso dell'invitato non aggiudicatario, in sostanza, il nuovo invito può essere motivato sulla base delle caratteristiche del candidato, quali la sua affidabilità e idoneità, mentre può essere omessa ogni considerazione sulle caratteristiche del mercato di riferimento, che invece devono essere analizzate puntualmente nella motivazione dell'invito del gestore uscente.

A questo proposito il Consiglio di Stato nel parere sulle Linee Guida ha chiarito come l'operatore invitato nella precedente procedura di selezione dalla stazione appaltante, senza che risultasse affidatario, possa avere acquisito delle informazioni tali da falsare la concorrenza, anche se in questo caso il rischio è minore.

Da questo punto di vista è logico differenziare il trattamento dell'invitato non affidatario rispetto a quello riservato al gestore uscente: e ciò in quanto le semplici occasioni di partecipazione alla selezione si risolvono, per l'operatore economico, in un mero contatto con la stazione appaltante e non rappresentano certo una occasione per il sorgere o il consolidarsi di legami contrattuali e professionali con la struttura della stessa stazione appaltante.

6- Linee guida n°4 Anac aggiornate al 2019

Stabiliscono i seguenti principi generali, per l'affidamento di lavori/servizi/forniture

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio.

3.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).

3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano anche le Linee guida n. 2 in materia di "Offerta economicamente più vantaggiosa").

3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo

atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”.

Sull'affidamento diretto e la procedura negoziata, le linee guida ANAC del 2019 precisano:

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono

prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

È possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro”.

Sugli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, le Linee Guida Anac 2019, precisano:

“I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori".

Sui requisiti dell'operatore economico, le Linee Guida Anac 2019, precisano, al paragrafo 4.2 " I requisiti generali e speciali":

4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”.

Rilevante è anche il paragrafo 4.3.2., sulla motivazionale da rendere in caso di affidamento diretto.

4.3.2. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

7- AFFIDAMENTO DIRETTO

Tra le procedure negoziate semplificate, riveste particolare rilievo l'affidamento diretto di lavori servizi e forniture nell'ambito dei 40 mila euro. Dal punto di vista applicativo, la problematica dell'affidamento diretto è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'ANAC e di pareri del Consiglio di Stato (e di una sentenza del Tar Puglia, in allegato).

Esso è previsto dall'art. 36 Dlgs 50/2016 (come modificato dal Dlgs 56/2017): “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)

Da notare che dal testo dell'art.36 (modificato) scompare l'obbligo di motivare la scelta dell'operatore economico al quale affidare gli appalti infra 40 mila euro (la precedente formulazione era infatti: “Per affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”).

Tuttavia, detto obbligo ricompare nel testo dell'art.32, comma 2, del Codice (come modificato dal Decreto correttivo), che prevede “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. Si legge, infatti: “La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”.

L'affidamento diretto espletato con atto unico (determina semplificata)

La fattispecie della determinazione semplificata è disciplinata dal comma 2, art. 32 del Codice, secondo periodo.

Art 32, c.2 del Dlgs 50/2016: “ 2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettere a\) e b\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019)

La norma codicistica consente l'utilizzo di una determina semplificata in caso di affidamento diretto “puro” infra 40mila euro (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o nelle procedure di cui all'art.36, comma 2, lettere a) e b), come prevede, appunto, l'art 32 del Dlgs 50/2016.

In questo secondo caso, secondo il legislatore (e, in modo più indeterminato, nelle linee guida ANAC n. 4) ammette il c.d. atto unico per lavori di importo maggiore o uguale a 40mila euro e inferiore a 150mila euro e per servizi e forniture di importo compreso tra i 40mila euro e il sotto soglia comunitario (nel primo caso previa valutazione tra tre preventivi, nel secondo con almeno 5 inviti). Il provvedimento emergenziale declinato nella legge 120/2020 ammette, invece, per il periodo emergenziale la possibilità di utilizzare l'atto unico solo nel caso di affidamento diretto previsto infra 75mila euro per servizi e forniture e infra 150mila per lavori non anche nel caso delle procedure negoziate.

Alla luce di quanto, si presentano al RUP due differenti discipline: la prima, solo derogata dalle nuove disposizioni, che consentono l'utilizzo della fattispecie di determina unica addirittura fino all'intero sottosoglia per servizi e forniture; la disciplina emergenziale (legge 120/2020), invece (e già si anticipa il futuro predisponendo regolamento attuativo) – almeno fino al 31/12/2021 – la contingenta al solo affidamento diretto e quindi infra gli importi sopra riportati.

Sotto il profilo pratico, pertanto, al RUP si pone un arduo compito istruttorio soprattutto nel caso in cui non volesse utilizzare le prerogative delle deroghe emergenziali (su cui, è bene rammentarlo, insiste anche l'invito esplicitato nella circolare ministeriale dle 18 novembre 2020).

Teoricamente, secondo il codice, la determina semplificata è ammessa per l'intero sottosoglia per servizi e forniture nonostante la procedura di affidamento sia in realtà del tutto simile alla classica procedura negoziata ad inviti (come sostenuto dal MIT, infatti – parere 524/2019); gli inviti almeno per i servizi/forniture devono essere preceduti dal classico avviso pubblico a manifestare interesse (o quanto meno a presentare la migliore offerta).

Questo, come si diceva, in teoria, stante però le delicate implicazioni contabili, per cui utilizzare una sola determina che si situa a valle del procedimento significa attuare un comportamento gestionale privo dell'adeguata copertura finanziaria (che si consacra con la classica prenotazione di impegno di spesa e quindi con la classica determinazione a contrarre). Si ritiene opportuno che l'utilizzo della determina unica risulti residualizzato a fattispecie di acquisto di importo in realtà irrisorie.

Nel caso invece di procedimenti ad inviti, nonostante la norma codicistica, si ritiene che sotto il profilo pratico/operativo risulti maggiormente prudente, e conforme ai principi contabili adottare sempre la determina a contrarre a monte del procedimento amministrativo.

8- Indicazioni di ANAC e CdS (in sintesi)

L'ANAC, come detto in precedenza, chiarisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.

Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

È possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro.

Secondo le indicazioni che ANAC ha fornito nelle Linee guida n. 4, l'adozione da parte della stazione appaltante del regolamento sugli acquisti di beni e servizi sotto soglia costituisce un adempimento necessario per il corretto svolgimento delle procedure di approvvigionamento.

In particolare, **al punto 3.6** in materia di **rotazione degli inviti e degli affidamenti**, ANAC ha precisato che la stazione appaltante, in apposito regolamento (ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Pertanto la rotazione può essere più correttamente attuata proprio a seguito dell'adozione di un regolamento.

Le **Linee guida n. 4, al punto 5.1.1, in merito alla questione del regolamento**, precisano che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 36 del Codice, possono dotarsi di un regolamento in cui vengono disciplinati gli aspetti relativi alle indagini di mercato e all'albo fornitori.

Ancora, nei paragrafi 4.2.3 e 4.2.4 delle suddette Linee guida, ANAC, con riferimento ai controlli in forma semplificata da effettuare a seguito di affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000 e nello scaglione di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro, prevede che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli.

Rilevante è anche il paragrafo 4.3.2 inserito nel contesto relativo ai contenuti della motivazionale da rendere in caso di affidamento diretto dell'appalto.

ANAC puntualizza che la stazione appaltante deve adeguatamente motivare in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto nella determina di affidamento:

- 1) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre;
- 2) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- 3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- 4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- 5) del rispetto del principio di rotazione.

A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere:

- 1) alla comparazione dei listini di mercato;
- 2) alla comparazione con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- 3) all'analisi dei prezzi praticati dagli operatori economici ad altre amministrazioni. In ogni caso, precisa ANAC, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

Principio di rotazione

Riportiamo un focus di “Lavoripubblici.it”.

“Ricordiamo che le norme di rango primario in cui si parla di principio di rotazione sono:

- il comma 1 dell’articolo 36 (rubricato “ ”) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in cui viene affermato testualmente che *“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”*;
- il comma 6 dell’articolo 63 (rubricato “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in cui viene affermato testualmente che *“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”*.

Pareri e sentenze dal 2016 a oggi

Alle norme di rango primario hanno fatto seguito dal 2016 sino ad oggi pareri e sentenze (Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Cons. St. V, n. 2292 del 17.3.2021; si veda anche a tale riguardo la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n.4) che non avrebbero mai potuto

sconfessare le norme di rango primario. Nel 2021 arriva un ulteriore parere dell'ANAC che va sulla scia della norma primaria e degli altri pareri e sentenze.

L'ultimo parere Anac

L'ANAC nel proprio ultimo parere afferma che *“Il principio di rotazione si applica, quindi, sia negli affidamenti di contratti pubblici c.d. sotto soglia, sia negli affidamenti di contratti di valore superiore alle soglie comunitarie. Più in dettaglio, come anche chiarito dal giudice amministrativo «il rispetto del principio di rotazione non è previsto solo dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63, comma 6, del medesimo d.lgs.» (TAR Lazio, Roma, n. 10016 del 16.10.2018)”*.

Attraverso tale principio, come osservato dall'Autorità nelle linee guida n. 4 aggiornate (*“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*), si vuole garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

L'Autorità ha ulteriormente chiarito che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si applica *«con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la*

selezione. (...). In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici». Fin qui Lavoripubblici.it

Il Consiglio di Stato, nel parere n°361/2018, chiarisce che le linee guida n° 4 ANAC non sono vincolanti, ma sono un atto amministrativo che dà istruzioni operative alle stazioni appaltanti, che hanno la possibilità di discostarsi da tali indicazioni.

La possibilità di discostarsi non deve, però, prescindere dall'adozione di un atto, preferibilmente a carattere generale (come un regolamento) che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi.

Il CdS afferma, in sostanza che il raggiungimento dell'intento di semplificare le procedure sotto soglia non può in ogni caso prescindere dalla garanzia della qualità delle prestazioni e del rispetto dei principi generali enunciati nello stesso Codice, in particolare: pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità.

Essi non possono non rappresentare la stella polare di ogni intento regolatorio in materia di appalti.

Qualsiasi intento di semplificare non può andare a discapito dei profili di correttezza di tutti i soggetti che in esso operano e della garanzia di procedure leali, anche al fine di combattere efficacemente la corruzione".

9- SOGLIE CONTRATTI PUBBLICI

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 36 DLgs 50/2016, modificato dal DLgs 56/2017		DL 32/2019 (SBLOCCA CANTIERI) convertito in legge con la L. 14/06/2019, n. 55		DL N. 76/2020 (decreto SEMPLIFICAZIONI) convertito in Legge 11/09/ 2020, n. 120	
LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE	LAVORI	SERVIZI E FORNITURE
Fino a 40.000 euro: affidamento diretto	Fino a 40.000 euro: affidamento diretto	Fino a 40.000 euro: senza consultazione di 2 o più operatori/ affidamento diretto	Fino a 40.000 euro : senza consultazione di 2 o più operatori/ affidamento diretto	Fino a 150.000 euro: affidamento diretto	Fino a 75.000 euro: affidamento diretto
Da 40.000 a 150.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 10 operatori (ove esistenti)	Da 40.000 a 150.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 5 operatori economici (ove esistenti)	Da 40.000 a 150.000 euro : obbligo di confronto di 3 preventivi oppure fornire adeguata motivazione / affidamento diretto	Da 40.000 a 221.000 euro : obbligo di confronto di 5 preventivi oppure fornire adeguata motivazione / affidamento diretto	Da 150.000 a 350.000 euro : procedura negoziata con consultazione di 5 operatori	Da 75.000 a 214.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 5 operatori
Da 150.000 a 1.000.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 10 operatori (ove esistenti)	Da 150.000 a 1.000.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 15 operatori (ove esistenti)	Da 150.000 a 350.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 10 operatori (ove esistenti)	Da 221.000 a 1.000.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 15 operatori (ove esistenti)	Da 350.000 a 1.000.000 euro : procedura negoziata con consultazione di 10 operatori	Da 214.000 a 1.000.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 15 operatori
Oltre un 1.000.000 euro: obbligo di gara	Oltre un 1.000.000 euro: obbligo di gara	Da 350.000 a 1.000.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 15 operatori (ove esistenti)	Oltre un 1.000.000 euro: obbligo di gara	Da 1.000.000 a 5.350.000 euro: procedura negoziata con consultazione di 15 operatori	
		Oltre un 1.000.000 euro: obbligo di gara			

10- QUADERNO n°1 del MIUR

Il MIUR ha individuato quale soglia comunitaria rilevante per le istituzioni scolastiche, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di forniture e servizi, la soglia di minore entità, pari ad euro 144 mila, con riferimento alle autorità governative centrali.

Dal Quaderno n°1 MIUR

La soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche è pari ad € 144.000,00 per gli affidamenti di servizi e forniture e di 5.548.000,00 € per gli affidamenti di lavori.

Spetta al Consiglio d'Istituto l'adozione di una deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali concernenti l'affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2°, lettera a) del Regolamento).

La scelta dello strumento di acquisizione deve essere effettuata in relazione all'importo della procedura.

In particolare:

- per le procedure di importo fino a 40.000,00 euro, le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare l'Ordine diretto, la Trattativa diretta e la Richiesta di Offerta.
- per le procedure di importi pari o superiori a 40.000,00 e inferiori a 144.000,00 euro (per servizi o forniture) e a 150.000,00 euro (per lavori), le Istituzioni Scolastiche sono tenute a formulare una Richiesta di Offerta con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture e di valutazione di almeno tre preventivi per i lavori.

11- Decreto semplificazioni

(D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020)

**Nel capitolo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”
apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016.**

Le nuove soglie di affidamento

La norma prevede una nuova temporanea segmentazione delle **soglie di affidamento**, disponendo che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, forniture e servizi, ivi inclusi quelli di architettura e ingegneria, secondo le seguenti modalità:

a) per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;

b) per forniture e servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del codice (ovvero 214.000 euro nei settori ordinari) nonché per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è richiesta invece la procedura negoziata senza bando (di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016), previa consultazione di almeno cinque O.E., ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, *“che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”*, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

La dichiarata finalità di semplificazione, in questo caso, sembra raggiunta almeno per quanto riguarda lo sfoltoimento delle **tipologie di affidamento**, che passano dalle originarie quattro (affidamento diretto, affidamento diretto previa consultazione del mercato, procedura negoziata senza pubblicazione di bando e procedura aperta) alle attuali due (affidamento diretto e procedura negoziata senza pubblicazione di bando).

E' fatta salva la possibilità o meno delle S.A. di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie (es. quella aperta o ristretta),

laddove le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale

Infatti, al riguardo, l'ANAC ha osservato che sebbene le nuove norme non abbiano fatto salva la richiamata facoltà, si ritiene che il regime in deroga non abbia privato le S.A. della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano effettivamente più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno.

Fino a quando restano in vigore le procedure semplificate?

Il nuovo regime semplificato è applicabile a tutte gli affidamenti in cui la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il termine del 31 dicembre 2021. In questo modo, si crea una sorta di "effetto trascinamento", nel senso che la procedura in deroga sarà valida anche dopo la suddetta data.

Tuttavia, il primo comma dell'articolo 1 detta una tempistica stringente per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente che, salvi i casi di sospensione della procedura per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dovrà avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, termine aumentato fino a quattro mesi, nell'ipotesi di procedura negoziata senza bando.

Il mancato rispetto di detti termini, possono comportare, ai fini delle responsabilità del RUP, danno erariale. Se esso è imputabile all'operatore economico, costituisce comporta l'esclusione dello stesso dalla procedura o la risoluzione del contratto per inadempimento.

12- FUNZIONI DELEGABILI NELLA SCUOLA: DAL DS AL DSGA, MA ANCHE AI DOCENTI

(dal sito ANQPA)

La delega di funzioni dirigenziali è espressamente prevista, per tutte le Amministrazioni Pubbliche, all'art. 17 Dl.vo. 165/01 e s.m.i.:

Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

Nelle scuole, inoltre, occorre far riferimento:

all'art. 25 c. 5 del Dl.vo 165/01:

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia

operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

e all'art. 44 c. 3 del D.I. 129/18:

Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21.

In attuazione di quanto previsto sopra, il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge, di volta in volta, le deleghe per singole attività negoziali, coerentemente alle finalità delle medesime attività.

In considerazione della normativa sopra riportata, sono delegabili quindi le seguenti funzioni:

- l'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate;
- dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici;
- la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali.

Il Direttore SGA può essere destinatario di deleghe dirigenziali con atto scritto, motivato e limitato nel tempo. Questa scelta del Dirigente scolastico accresce le funzioni e le responsabilità del Direttore SGA e deve veder riconosciuto uno specifico compenso. Il compenso da riconoscere sarà stabilito, a carico di appositi finanziamenti (quelli per incarichi specifici) o di altri finanziamenti utilizzabili, in sede di contrattazione integrativa di istituto, tenendo conto del contenuto del provvedimento di delega. È opinione dell'Associazione scrivente che a tal fine possano essere utilizzati i fondi della "valorizzazione del personale scolastico – bonus – art. 40 c. 4 lett. g)", sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 c. 249 legge n. 160/2019). A tal proposito si rimanda all'ipotesi di CCNI riguardante il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'a.s. 2020/2021 sottoscritta il 31/8/2020.

A titolo indicativo, e non esaustivo, riportiamo alcuni esempi di funzioni delegabili.

In materia finanziaria, patrimoniale e negoziale:

- utilizzo della carta di credito;
- prelievi dal fondo di riserva;
- variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
- ordinazione di spese eccedenti la dotazione originaria;
- assunzione impegni di spesa;
- adozione provvedimenti di eliminazione beni dall'inventario;
- svolgimento di singole attività negoziali;
- vendita materiali fuori uso e beni non più utilizzabili.

In materia di rapporto di lavoro:

- **concessione congedi, ferie, festività, permessi, assenze per malattia, aspettative ed infortuni;**
- **richiesta visite di controllo per malattie;**
- **pagamento compenso sostitutivo per ferie non godute (solo in particolari situazioni);**
- **corresponsione indennità sostitutiva di preavviso;**
- **stipula contratti individuali di lavoro ed atti di individuazione del dipendente da assumere;**
- **collaborazioni plurime del personale ATA;**
- **conferma rapporti di lavoro a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova;**
- **attribuzione incarichi aggiuntivi personale ATA;**
- **attribuzioni incarichi specifici al personale ATA;**
- **autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di aggiornamento.**

Lì, 10.09.2020

IL VICE PRESIDENTE

Alessandra Ferrari

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

Bibliografia e webgrafia

L. 296/2006

L. 228/2012

L. 208/2015

L. 145/2018

D.I. 129/2018 Regolamento di Contabilità

D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici

D.L. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019

(Decreto Sblocca-cantieri)

D.L. 76/ 2020, convertito dalla legge 120/2020

(Decreto semplificazione)

Quaderno n°1 Miur 2019

Linee guida ANAC 2019

“Dirigenti scolastici”, Edizioni Edises, a cura di Emiliano Barbuto

“Attività negoziale”, di Susanna Granello

“Il decreto semplificazioni” e le nuove procedure sotto soglia”, di Samuel Baredollini

Lavoripubblici.it

Diritto.it

